

ORDINANZA 24 dicembre 2002*
Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici
(GU n. 15 del 20-1-2003)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d'affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Considerato che il perseguimento del sopra citato obiettivo di tutela degli animali d'affezione comporta la necessita' e l'urgenza di adottare, in assenza di apposita normativa comunitaria, una specifica disciplina cautelare per i cani e gatti domestici, anche al fine di impedire riprovevoli utilizzi commerciali delle relative pelli e pellicce, oggetto di segnalate, illecite introduzioni nel territorio nazionale;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista l'ordinanza 21 dicembre 2001 recante misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione della predetta ordinanza 21 dicembre 2001;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e successive modifiche;

Ordina:

Art. 1

1. E' vietato:

- a) utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali;
- b) detenere o commercializzare pelli e pellicce di cane e gatto delle specie di cui alla lettera a);
- c) introdurre nel territorio nazionale pelli e pellicce di cane e di gatto delle specie di cui alla lettera a), per qualsiasi finalita' o utilizzo, nonche' capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di dette specie animali.

Art. 2

La violazione della predetta ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale.

All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

La presente ordinanza ha efficacia per un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

Il Ministro: Sirchia

***L'ordinanza è stata prorogata a tutto il 2004 da una nuova ordinanza, emanata il 16 gennaio 2004 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2004.**